

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024, 2024-2025 E 2025-2026 – CIG n. 987936778D**Art. 1 – Oggetto del contratto d’appalto**

Il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento ad un operatore economico, per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, dell’esecuzione delle attività afferenti al Servizio di educazione all’ambiente e alla sostenibilità (già Servizio di educazione ambientale) dell’Unione delle Terre d’Argine, d’ora in poi denominata “Amministrazione”.

Le attività suddette sono fornite tramite una struttura specializzata, denominata “Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità” (d’ora in poi “CEAS”), con sede in Carpi, via Manfredo Pio n. 11, accreditata nel sistema Regionale INFEAS-Res sotto la categoria: CEAS INTERCOMUNALI PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, e rappresentano un supporto educativo, informativo e formativo per gli utenti, con riferimento sia alle specifiche problematiche ambientali che caratterizzano il territorio dell’Amministrazione, sia ai principi della Sostenibilità Territoriale (sfera ambientale, sfera economica e sfera sociale).

Gli utenti, come meglio dettagliato all’art. 4, sono costituiti dalle scuole di ogni ordine e grado e dai cittadini dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, che partecipano finanziariamente alla gestione del CEAS (N.B. Comune di Campogalliano nuovo ingresso a partire dal 01/08/2023).

Art. 2 – Durata del contratto d’appalto

Il presente contratto ha validità fino al 31/07/2026 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Art. 3 – Finalità e obiettivi generali per la gestione del CEAS

Il contenuto del presente contratto è conforme agli orientamenti, finalità e obiettivi generali per la gestione del CEAS indicati nella Determina dirigenziale n. _____ del _____, di seguito riportati:

- garantire sufficiente disponibilità e stabilità di risorse economiche ed umane per il funzionamento del CEAS e per lo svolgimento delle attività di competenza;
- garantire coerenza informativa, formativa e didattico-educativa alle attività svolte, che spesso si configurano come completamento, prosecuzione e approfondimento di percorsi/progetti didattici e divulgativi pluriennali;
- integrare e condividere il patrimonio di conoscenze, di materiali di natura culturale, di strumenti e di attrezzature propri di ciascuna Amministrazione al fine di potenziare e qualificare le capacità di intervento sul territorio;
- attivare e consolidare rapporti con partners pubblici e privati (es. Regione, Enti benemeriti, associazionismo e volontariato, scuole, imprese, ecc.), interessati a partecipare e/o contribuire, anche finanziariamente, alle attività del CEAS;
- offrire, alle scuole di ogni ordine e grado, un laboratorio specializzato dove realizzare interventi di natura formativa e informativa sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, attraverso attività strutturate e ripetute nel tempo;
- offrire agli insegnanti attività di consulenza e aggiornamento al fine di promuovere la loro autonomia nella gestione dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti peculiari del territorio locale;
- offrire alla cittadinanza opportunità informative e/o formative in grado di sviluppare una nuova etica nei riguardi dell’ambiente e una nuova assunzione di responsabilità nel rapporto tra cittadino e territorio nel quale vive;
- costituire una banca dati dell’ambiente formata da materiali didattici strutturati utili al lavoro di programmazione degli insegnanti, nonché materiali di natura culturale sulle discipline ambientali per l’utenza in generale;
- garantire adeguata apertura al pubblico del CEAS;
- rappresentare e divulgare, mediante ausili e supporti vari, le attività, interventi ed esperienze progettati e condotti dal CEAS.

Art. 4 – Specificazione utenza e sedi di svolgimento delle attività

L'utenza potenziale del CEAS, rappresentata dalle scuole di ogni ordine e grado e dai cittadini in genere dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, è quantificata nelle seguenti tabelle.

UTENZA POTENZIALE al 31.12.2022 – Dettaglio scuole																
Tipo utenza	CAMPOGALLIANO				CARPI				NOVI DI MODENA				SOLIERA			
	Scuole	Classi Sez.	Alunni	Rapp. Al/Cl.	Scuole	Classi Sez.	Alunni	Rapp. Al/Cl.	Scuole	Classi Sez.	Alunni	Rapp. Al/Cl.	Scuole	Classi Sez.	Alunni	Rapp. Al/Cl.
Scuole d'Infanzia	3	11	192	17,45	25	77	1.575	20,45	3	9	196	21,77	3	13	278	21,38
Scuole Primarie	1	19	368	19,37	16	152	3.103	20,41	2	17	339	19,94	3	33	641	19,42
Scuole Secondarie di 1° grado	1	12	248	20,66	5	88	2.085	26,69	1	15	295	19,66	1	18	417	23,16
Scuole Secondarie di 2° grado	0	0	0	0	5	212	4.797	22,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	5	42	808		51	529	11.560		6	41	830		7	64	1.336	

UTENZA POTENZIALE al 31.12.2022 – Riepilogo complessivo				
Comune	Scuole	Classi/Sezioni	Alunni	Cittadini residenti
Campogalliano	5	42	808	8.508
Carpi	51	517	11.714	71.861
Novi di Modena	6	45	867	10.247
Soliera	8	69	1.460	15.296
Totale generale	70	673	14.849	105.912

Il numero delle classi, sezioni e cittadini indicato nelle tabelle, rappresenta l'utenza "potenziale" e non è impegnativo né per l'Amministrazione né per l'Affidatario, essendo subordinato all'effettiva adesione dell'utenza alle attività proposte.

Le attività previste nel Capitolato si svolgeranno presso la sede del CEAS, sita in Carpi, via Manfredo Pio n. 11, presso le scuole coinvolte nelle attività e, secondo necessità, presso altre sedi indicate dall'Amministrazione, compresi i luoghi previsti nei progetti didattici e nelle attività programmate (es. musei, oasi ecologiche, impianti tecnologici, aziende agricole, zone a valenza ambientale, aree fieristiche, ecc.) e, ove necessario, anche in ore serali.

Art. 5 – Caratteristiche del servizio
5.1 - Quantificazione delle attività da svolgere e disposizioni di carattere generale

All'Affidatario compete la conduzione delle attività descritte nel presente articolo entro il limite di 1.846 ore per anno scolastico, pari a **5.538 ore** per il triennio scolastico 2023-2026, stimato dall'Amministrazione sulla base delle richieste espresse dall'utenza negli anni pregressi.

La suddivisione del monte ore suddetto nelle diverse attività, fatto salvo quanto specificato alle successive lettere A, B e C, viene indicativamente stabilita, anche ai fini del calcolo della quota IVA da inserire a bilancio (aliquota 5% per le attività didattiche rivolte alle scuole e aliquota 22% per le altre attività), nel modo seguente per ogni anno scolastico:

- **Attività rivolte alle scuole:** max. ore **1.000** per a.s. (rif. art. 5, lett. A per i dettagli);
- **Attività rivolte alla cittadinanza:** max. ore **696** per a.s. (rif. art. 5, lett. B per i dettagli);
- **Attività di carattere generale:** max. ore **150** per a.s. (rif. art. 5, lett. C e lett. D, punto 1, per i dettagli).

Le attività indicate alla lettera D, punto 2, del presente articolo, potendosi realizzare solo se saranno concessi contributi economici nell'ambito del Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (INFEAS) o altre linee di finanziamento regionali e/o nell'ambito di altri progetti di Educazione Ambientale promossi e finanziati da altri soggetti pubblici o privati, non concorrono a determinare il monte ore complessivamente stimato per svolgere le attività di competenza del CEAS in ogni anno scolastico.

In linea generale:

- il limite in ore indicato per ciascuna categoria di attività, per motivate esigenze espresse dall'Amministrazione o dall'Affidatario nel corso della durata del contratto, potrà essere rimodulato sulle diverse attività alle condizioni specificate alle lettere A, B e C del presente articolo, fermo restando il monte ore complessivo di 1.846 ore per anno scolastico stimato dall'Amministrazione per la gestione delle stesse;
- l'articolazione delle attività indicate alle lettere A, B e C del presente articolo, potrà essere variata e sviluppata sulla base delle esigenze espresse dall'Amministrazione e dall'Affidatario in corso di validità del contratto;
- l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività sopra indicate, con conseguente variazione dei compensi dovuti all'Affidatario, sarà regolata ai sensi dell'art. 16;
- nell'esecuzione delle attività descritte nel presente articolo, l'Affidatario dovrà collaborare con i diversi servizi/settori dei Comuni facenti parte dell'Unione delle Terre d'Argine (es. Ambiente, Cultura, Istruzione, Comunicazione, ecc.), con l'obiettivo di promuovere e realizzare iniziative su tematiche di interesse reciproco, ottimizzando le risorse economiche e professionali; dovrà inoltre attivare e consolidare le relazioni e le collaborazioni con gli enti, organismi, Associazioni, imprese presenti all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione (es. Rete regionale INFEAS-Res, ARPAE, AUSL, AIMAG, Università, Associazioni dell'area ambientale, culturale e sportiva, Comitati vari, Parco Eco Tecnologico per il Recupero della Materia - PETERMAR, ecc.), in grado di fornire, anche gratuitamente, un valido supporto in termini di collaborazione, organizzazione e disponibilità di competenze specifiche;

5.2 – Descrizione delle attività da svolgere e disposizioni di carattere specifico.

A Attività rivolte alle scuole:

A.1. Articolazione

Per le attività rivolte alle scuole **si stima un monte ore massimo di 1.000 ore per anno scolastico, interamente dedicato all'attività indicata in A.1.2.**

Nel limite di tale disponibilità le attività dovranno essere svolte, quanto meno, secondo la seguente articolazione di base:

1. elaborazione, per ogni anno scolastico dei progetti didattici da proporre alle scuole di ogni ordine e grado, strutturati secondo il modello prodotto in sede di gara e secondo le condizioni e modalità meglio specificate al punto A.2.

L'attività di elaborazione dei progetti didattici deve essere resa nell'ambito di quanto indicato al punto C.1.2. di questo articolo e, pertanto, non è stata conteggiata nel monte ore sopra indicato;

2. attuazione, su prenotazione degli insegnanti, dei progetti di educazione ambientale elaborati e proposti nell'anno scolastico di riferimento, **per un impegno massimo stimato di 1.000 ore per anno scolastico**;
3. consulenza ad insegnanti e studenti.

L'attività di consulenza deve essere resa nell'ambito di quanto indicato al punto B.2.3.b. di questo articolo e, pertanto, non è stata conteggiata nel monte ore indicato in A.1.

A.2. Condizioni specifiche di esecuzione

Nell'attuazione delle attività rivolte alle scuole l'Affidatario dovrà uniformarsi a quanto segue:

1. l'organizzazione e l'articolazione delle attività dovrà, per quanto possibile, privilegiare la progettazione, la programmazione e la conduzione di interventi educativi organizzati per moduli compiutamente articolati e integrati fra loro (evitando, cioè, interventi a "spot"), nonché il consolidamento e la razionalizzazione delle attività di supporto alla programmazione didattica degli insegnanti e delle attività di consulenza per insegnanti e studenti.
Dovranno, altresì, essere privilegiati i progetti e le attività:
 - a. volti ad integrare ed a qualificare l'offerta didattica curricolare in concordanza con le indicazioni nazionali riferite ai diversi ordini e gradi di scuola (rif. anno 2012 e più recenti) e in coerenza con le politiche scolastiche perseguite dal Settore Istruzione dell'Unione Terre d'Argine (Patto per la scuola);
 - b. basati e centrati su metodologie didattiche attive, multimediali e *outdoor* (o *extra moenia*);
2. i progetti didattici da proporre agli insegnanti nell'anno scolastico di riferimento dovranno essere strutturati per schede, secondo il modello proposto in sede di gara e nelle seguenti quantità minime:
 - a. scuola d'infanzia: **minimo 5 progetti didattici** su almeno 3 temi diversi;
 - b. scuola primaria: **minimo 5 progetti didattici** su almeno 3 temi diversi;
 - c. scuola secondaria di primo grado: **minimo 5 progetti didattici** su almeno 3 temi diversi;
 - d. scuola secondaria di secondo grado: **minimo 5 progetti didattici** su almeno 3 temi diversi;
3. le schede contenenti i progetti didattici dovranno essere elaborate e trasmesse all'Amministrazione **entro il 31 agosto di ogni anno** di validità del contratto e dovranno tener conto delle esigenze espresse dall'Amministrazione e dall'utenza, che saranno comunicate in tempo utile all'Affidatario nell'ambito del Comitato di gestione di cui all'art. 10 lett. d), o con altri strumenti ritenuti congrui (riunioni tecniche, comunicazioni scritte o verbali, disposizioni di servizio, ecc.);
4. i contenuti delle schede saranno valutati dall'Amministrazione, in contraddittorio con l'Affidatario, **entro 15 giorni dalla loro ricezione**; in fase di valutazione l'Amministrazione potrà chiedere, motivatamente, tutte le modifiche che riterrà opportune, purché le stesse siano coerenti con il modello proposto dall'Affidatario in sede di gara e con gli obiettivi/finalità indicati all'art. 3 e all'art. 5 A.2.1.; l'Affidatario è tenuto, senza oneri aggiuntivi, a rielaborare tempestivamente i progetti secondo le richieste formulate dall'Amministrazione;
5. le schede contenenti i progetti didattici definitivi dovranno essere raggruppate in un Catalogo, la cui realizzazione e distribuzione sarà curata dall'Affidatario nell'ambito di quanto indicato al punto C.1.1. di questo articolo. La pubblicazione dovrà fornire, come minimo, una descrizione sintetica di ciascuna attività, l'ordine di scuola a cui è rivolta, le ore complessive necessarie al suo svolgimento, il numero di ore dedicate alle uscite e/o ai laboratori, la tariffa da applicare in relazione alle attività da svolgere, secondo quanto deliberato dall'Amministrazione;
6. il catalogo dovrà essere proposto alle scuole nelle fasi iniziali dell'anno scolastico (**al massimo entro il mese di ottobre**), al fine di raccogliere le prenotazioni delle insegnanti delle scuole;
7. fatto salvo quanto specificato all'art. 16 e fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali ore residue che, per qualsiasi motivo, dovessero derivare da un'esecuzione inferiore alle previsioni delle attività indicate ai punti B e C, il numero di ore indicato al punto A.1.2., **costituisce un vincolo per l'Affidatario**. Ne consegue che l'Affidatario dovrà stabilire **un tetto massimo alle classi** che potranno partecipare alle attività proposte, da calcolare, di anno in anno, in relazione alla durata dei singoli progetti scelti dalle scuole in sede di prenotazione;
8. il numero di classi che potranno effettivamente partecipare ai progetti proposti (prenotazioni accettabili su prenotazioni pervenute), dovrà essere ripartito fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera in base alle rispettive percentuali di compartecipazione alle spese di gestione del CEAS, corrispondenti, al 7,6% per Campogalliano, al 67,5% per Carpi, al 11,1% per Novi di Modena e al 13,8% per Soliera; fanno eccezione a tale riparto le classi appartenenti alle scuole superiori di secondo grado, in quanto esclusivamente ubicate nel Comune di Carpi e frequentate indifferentemente dagli studenti provenienti dai quattro Comuni. Nel caso in cui uno o più Comuni non dovessero raggiungere la quota di classi spettante, le risorse economiche corrispondenti saranno utilizzate per erogare altre attività a

favore di tale/i Comune/i nell'ambito di quelle previste dal presente contratto (es. attività rivolte alla cittadinanza), da concordare con l'Amministrazione anche nell'ambito delle periodiche riunioni del Comitato di Gestione di cui all'art. 10 lett. d) o con altri strumenti di concertazione ritenuti idonei;

9. l'effettiva partecipazione delle classi ai progetti didattici proposti (prenotazioni accettate su prenotazioni pervenute), tenuto conto dei vincoli indicati ai punti precedenti, sarà stabilita secondo l'ordine di prenotazione; le prenotazioni che eccedono le risorse disponibili dovranno essere inserite come "riserve", ossia recuperabili in caso di:
 - rinunce da parte di una o più classi ai progetti prenotati;
 - disponibilità di ore residue derivanti dalla rimodulazione delle attività indicate alle lettere B e C;
 - variazione in aumento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività di cui alla presente lettera;
10. eventuali ore residue che, per qualsiasi motivo, dovessero derivare da un'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera inferiore alle previsioni, potranno essere utilizzate dall'Affidatario, in accordo con l'Amministrazione, per incrementare il monte ore stabilito per le attività indicate alle lettere B e C;
11. l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività indicate alla presente lettera A, con conseguente variazione dei compensi dovuti all'Affidatario, sarà regolata ai sensi dell'art. 16
12. la partecipazione delle scuole ai progetti didattici proposti è assoggettata al pagamento delle tariffe deliberate annualmente dall'Amministrazione in relazione alle attività progettuali da svolgere.
Per consentire la corretta applicazione di tali tariffe, che saranno rimosse dall'Amministrazione, l'Affidatario dovrà comunicare quanto segue:
 - a. entro 30 giorni dalla chiusura delle prenotazioni, l'elenco delle classi che potranno partecipare effettivamente ai progetti proposti (prenotazioni accettate su prenotazioni pervenute), con indicazione di ordine, grado e denominazione della scuola di appartenenza, denominazione del progetto prescelto, numero di alunni per ciascuna classe, tariffa applicabile in relazione alle attività progettuali da svolgere;
 - b. in corso d'anno scolastico, entro il 31 dicembre e il 30 giugno, l'elenco delle classi che hanno effettivamente partecipato ai progetti, con indicazione di ordine, grado e denominazione della scuola di appartenenza, denominazione del progetto attuato, numero di alunni per ciascuna classe presenti nel corso di svolgimento del progetto, la tariffa da applicare in base alle attività progettuali svolte;
13. l'Affidatario, per garantire l'integrazione con le politiche scolastiche perseguite dal Settore Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine, è tenuta a partecipare, secondo necessità o su richiesta dell'Amministrazione, e nell'ambito di quanto indicato al punto C.1.3. del presente articolo, ad incontri di programmazione e di verifica nell'ambito degli organi e delle Commissioni previste dal Patto per la Scuola, nonché ad interfacciarsi con la Conferenza ed il Comitato di Coordinamento del Patto per la Scuola.

B Attività rivolte alla cittadinanza

B.1. Articolazione

Per le attività rivolte alla cittadinanza **si stima un monte ore massimo di 696 ore per anno scolastico.**

Nel limite di tale disponibilità le attività dovranno essere svolte, quanto meno, secondo la seguente articolazione di base:

1. allestimento e/o conduzione di mostre/eventi organizzati direttamente dal CEAS su temi ambientali d'interesse per la cittadinanza (da concordare con l'Amministrazione);
2. partecipazione, in termini di consulenza e supporto, a mostre/eventi a tema organizzati da altri settori/servizi appartenenti all'Amministrazione stessa e/o da enti, organismi, associazioni, con cui l'Amministrazione intende collaborare (su richiesta dell'Amministrazione);
3. attività di comunicazione, consulenza ambientale e informazione periodica inerente le principali tematiche ambientali d'interesse dell'Amministrazione (es. risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili, risparmio idrico, riduzione della produzione dei rifiuti domestici e raccolta differenziata, mobilità e sviluppo sostenibile, economia circolare, acquisti verdi,

ecc.), oltre che riguardante le iniziative sul territorio organizzate dall'Amministrazione sugli stessi temi.

Si specifica che per "evento" si intende qualsiasi manifestazione a carattere formativo/informativo specificatamente organizzata per promuovere e accrescere, indipendentemente dagli strumenti utilizzati, la consapevolezza e la sensibilità dei cittadini-utenti sulle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità (es. serate a tema, incontri, seminari, corsi, convegni, iniziative territoriali a partecipazione civica, ecc.).

B.2. Condizioni specifiche di esecuzione

Nell'espletamento delle attività rivolte alla cittadinanza l'Affidatario dovrà uniformarsi a quanto segue:

1. le attività rivolte alla cittadinanza dovranno essere svolte perseguendo la razionalizzazione degli interventi divulgativi, formativi, informativi e promozionali, tramite l'individuazione e la definizione, a inizio e in corso di anno scolastico, dei temi e degli argomenti d'interesse prioritario per l'Amministrazione e per la cittadinanza, di quelli più attuali e di quelli maggiormente innovativi rispetto all'evoluzione dei principi della sostenibilità e degli strumenti per la tutela dell'ambiente, da sviluppare durante l'anno nelle attività conseguenti (mostre, eventi, newsletter, consulenze ai cittadini, ecc.).
2. nell'ambito del monte ore indicato al punto B.1., l'impegno dell'Affidatario per l'organizzazione di **mostre/eventi** o per la partecipazione a mostre/eventi organizzate da altri, viene stimato in **110 ore al massimo per anno scolastico** entro tale limite:
 - a. il numero minimo di mostre/eventi organizzati direttamente a cura dell'Affidatario è fissato, indicativamente, **in 2 mostre e 2 eventi** per anno scolastico.
Le quantità suddette, tuttavia, potranno variare in diminuzione o in aumento di concerto fra Amministrazione e Affidatario, in quanto l'impegno orario profuso per tali attività non è quantificabile a priori, poiché dipende dalla complessità delle mostre allestite (variabile in funzione delle esigenze espresse dall'Amministrazione nelle forme indicate al punto B.2.2.) e dall'eventuale partecipazione dei volontari nelle fasi di allestimento e apertura (secondo quanto indicato alla successiva lettera d. del presente punto).
In ogni caso, per evitare di superare il limite complessivo di disponibilità in ore indicato al punto B.1., l'allestimento di ciascuna mostra è subordinato alla preventiva verifica, effettuata di concerto con l'Amministrazione, delle disponibilità residue rispetto al monte ore complessivo indicato al punto B.1.; la valutazione suddetta sarà effettuata nelle forme ritenute più opportune (incontri tecnici, comunicazioni verbali o scritte, disposizioni di servizio, ecc.); l'impegno profuso dai dipendenti dell'Affidatario in tali attività (denominazione mostra, attività svolta, totale ore dedicate), dovrà essere rendicontato nei rapporti di gestione indicati all'art. 10 lett. d);
 - b. i contenuti delle mostre/eventi dovranno essere concordati con l'Amministrazione nell'ambito del Comitato di gestione di cui all'art. 10 lett. d), o utilizzando altri strumenti di concertazione ritenuti congrui (riunioni tecniche, comunicazioni, disposizioni di servizio, ecc.);
 - c. le sedi di allestimento delle mostre dovranno ruotare sul territorio dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, fatte salve diverse esigenze espresse dall'Amministrazione e dall'Affidatario;
 - d. l'Affidatario, nell'allestimento e apertura al pubblico delle mostre, al fine di ridurre i costi di personale, potrà avvalersi dell'apporto, a titolo gratuito, di volontari delle Associazioni/enti/organismi con i quali avrà instaurato le relazioni menzionate nella parte iniziale di questo articolo; l'apporto dei volontari in quest'attività (denominazione mostra, attività svolta, totale ore dedicate), dovrà essere rendicontato nei rapporti di gestione indicati all'art. 10 lett. d) separatamente da quello dei dipendenti dell'Affidatario e non concorrerà al raggiungimento del limite in ore stabilito al punto B.1. e B.2.2.;
 - e. nell'ambito del monte ore indicato al punto B.1., la partecipazione in termini di consulenza e collaborazione a mostre/eventi a tema organizzati da altri settori/servizi appartenenti all'Amministrazione stessa e/o da enti, organismi, associazioni, ecc. con cui l'Amministrazione intende collaborare, non quantificabile a priori in termini di ore dedicate, dovrà essere concordata di volta in volta con l'Amministrazione nell'ambito del Comitato di gestione di cui all'art. 10 lett. d), o utilizzando altri strumenti di concertazione ritenuti congrui (riunioni tecniche, comunicazioni verbali o scritte, disposizioni di servizio, ecc.), anche per evitare di superare il limite complessivo di disponibilità in ore indicato al punto B.1; l'impegno profuso dai dipendenti dell'Affidatario

- in tali attività (tipo evento, attività svolta, ore dedicate) dovrà essere rendicontato nei rapporti di gestione indicati all'art. 10 lett. d);
3. nell'ambito del monte ore indicato al punto B.1., **l'attività di comunicazione, informazione e consulenza ambientale** dovrà essere attuata tramite i seguenti strumenti di base:
 - a. redazione e diffusione di **10 numeri** della newsletter digitale denominata QUICEAS, già attivata nelle passate gestioni, strutturata, secondo il modello prodotto in sede di gara, per un impegno stimato **massimo di 186 ore per anno scolastico**; i contenuti specifici di ogni numero della newsletter, prima della sua uscita ufficiale, saranno valutati congiuntamente tramite semplice scambio di mail fra i membri del Comitato di gestione di cui all'art. 10 lett. d);
 - b. **apertura al pubblico** della sede del CEAS **almeno 2 giorni a settimana**, in orari da concordare con l'Amministrazione, per un impegno stimato **massimo di 400 ore per anno scolastico**, comprensivo dell'attività di consulenza ai cittadini denominata *Infoambiente*, al fine di fornire:
 - informazioni e consulenza ai cittadini, nelle materie e argomenti concordati con l'Amministrazione (*Infoambiente*), da attuarsi anche su appuntamento;
 - consulenza specialistica ad insegnanti e studenti (attività prevista al punto A.1.3.), da attuarsi anche su appuntamento;
 - accesso alle banche dati disponibili presso il CEAS o, previa ricerca, presso l'Amministrazione;
 - attività di consultazione e prestito dei materiali didattici e culturali conservati presso il CEAS;
 4. eventuali ore residue che, per qualsiasi motivo, dovessero derivare da un'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera inferiore alle previsioni, potranno essere utilizzate dall'Affidatario, in accordo con l'Amministrazione, per incrementare il monte ore stabilito per le attività indicate alle lettere A e C;
 5. l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività indicate alla presente lettera B, con conseguente variazione dei compensi dovuti all'Affidatario, sarà regolata ai sensi dell'art. 16.

C Attività di carattere generale

C.1. Articolazione

Per le attività di carattere generale si stabilisce un **monte ore massimo di 150 ore per anno scolastico**.

Nel limite di tale disponibilità le attività dovranno attenersi almeno alla seguente articolazione di base:

1. predisposizione, su supporto digitale e, ove necessario (es. materiale pubblicitario delle mostre), su supporto cartaceo, della documentazione relativa a tutti i progetti didattici ed eventi formativi/informativi attuati, mostre a tema comprese, nonché di ogni altra attività svolta nel tempo, in modo da garantire la disponibilità di materiali didattici strutturati utili al lavoro di programmazione degli insegnanti, nonché di materiali di natura informativa, formativa e culturale sulle discipline ambientali per l'utenza in generale.
La realizzazione grafica, la digitalizzazione, l'eventuale stampa e la distribuzione dei materiali suddetti, salvo diversa decisione che l'Amministrazione potrà assumere in relazione al materiale da produrre, sarà a carico dell'Affidatario;
2. progettazione, programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività indicate alle lettere A e B;
3. partecipazione:
 - alle riunioni periodiche del Comitato di gestione di cui all'art. 10 lett. d);
 - agli incontri tecnici o di altra natura indetti dall'Amministrazione, ivi compresi quelli necessari per presentare i progetti didattici alle scuole a inizio anno scolastico e quelli eventualmente necessari per integrare le politiche perseguite dal Settore Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine;
 - agli incontri programmati dalla Regione nell'ambito del sistema regionale INFEAS-Res (Rete di educazione alla Sostenibilità dell'Emilia Romagna);
 - ad ogni altro incontro necessario per programmare, organizzare e realizzare le attività indicate nel presente contratto d'appalto;
4. predisposizione e presentazione, secondo necessità, della documentazione necessaria per l'accreditamento (o riaccreditamento) del CEAS al sistema regionale INFEAS-Res;

5. predisposizione, a richiesta dell'Amministrazione, della documentazione e degli elaborati progettuali necessari per candidare il CEAS alle linee di finanziamento attivate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del programma di informazione e educazione alla sostenibilità (INFEAS) (cfr. disposizioni riportate alla lettera D - Sistema INFEAS-Res) e/o da altri soggetti pubblici o privati;
6. cura (aggiornamento, manutenzione, implementazione) delle banche dati cartacee ed informatiche contenenti la documentazione, i prodotti e i materiali derivanti dalle attività didattiche, formative, informative e promozionali svolte dal CEAS, ivi comprendendo anche la cura della biblioteca, dell'emeroteca e della videoteca.
La gestione delle suddette banche dati dovrà essere tale da garantire, nell'ambito di quanto indicato al punto B.2.3.b. del presente articolo, la piena disponibilità, per la consultazione o per il prestito, di materiali didattici utili al lavoro di programmazione degli insegnanti (es. collezione dei progetti didattici realizzati), nonché, secondo disponibilità, di materiali di natura culturale sulle discipline ambientali per l'utenza in generale;
7. rendicontazione periodica quali-quantitativa delle attività svolte, secondo quanto meglio specificato all'art. 10 lett. d), anche tramite l'ausilio e l'elaborazione di questionari di valutazione delle attività, predisposti in collaborazione con l'Amministrazione e somministrati all'utenza;
8. attività amministrativa di varia natura;
9. eventuali ore residue che, per qualsiasi motivo, dovessero derivare da un'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera inferiore alle previsioni, potranno essere utilizzate dall'Affidatario, in accordo con l'Amministrazione, per incrementare il monte ore stabilito per le attività indicate alle lettere A e B;
10. l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività indicate alla presente lettera C, con conseguente variazione dei compensi dovuti all'Affidatario, sarà regolata ai sensi dell'art. 16.

D Attività da svolgere previa assegnazione di finanziamenti resi disponibili dal sistema regionale INFEAS-Res o altre linee di finanziamento regionali e/o da altri soggetti pubblici o privati

Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS, evolutosi in Res, Rete di educazione alla sostenibilità), istituito con L.R. 29 dicembre 2009, n. 27 *Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità*, è un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità; attualmente sono presenti in rete più di 100 Comuni e 36 CEAS, oltre ad una molteplicità di scuole, associazioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati.

Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 e, in quanto tale, partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza permanente di cui al D.Lgs n. 281 del 1997 in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale, nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.

Nell'ambito di tale sistema, il *Programma regionale di informazione ed educazione alla sostenibilità* (Programma regionale INFEAS) costituisce lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità.

Il Programma regionale INFEAS è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta, dopo avere sentito i soggetti interessati.

Il Programma regionale INFEAS, in base alle rispettive competenze, è attuato dalla Regione, dai Comuni e dalle loro forme associative, in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS.

Il programma vigente è riferito all'ultimo triennio 2020-2022 – Rif. D.A.L. n. 225 del 01.10.2019, prorogato per tutto l'anno 2023 con D.G.R. n. 2180 del 12.12.2022; fra gli strumenti individuati per la sua attuazione è prevista la concessione di contributi alle Amministrazioni che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione (ossia accreditati), al fine di sviluppare e realizzare progetti e azioni specifiche individuate nel programma stesso.

I contributi suddetti sono variabili e definiti dalla Regione in base alle azioni e ai progetti da sviluppare/realizzare. In base alle azioni/attività previste nell'ultimo Programma regionale 2020-2022,

prorogato anche per l'anno 2023, si stima che i contributi per il CEAS dell'Unione delle Terre d'Argine possano ammontare a Euro 40.000,00 all'anno lordi (Euro 32.786,88 + IVA nella misura di legge), per la realizzazione di progetti e attività definite dalla Regione nel programma triennale suddetto.

Inoltre per altri progetti di educazione ambientale finanziati nel corso di vigenza dell'appalto da altri soggetti pubblici o privati si stima un ammontare di Euro 10.000,00 all'anno lordi (Euro 8.196,72 + IVA nella misura di legge).

In riferimento a quanto sopra:

1. a richiesta dell'Amministrazione provvederà a predisporre tutta la documentazione utile per candidare il CEAS alle linee di finanziamento attivate dalla Regione nell'ambito del programma INFEAS o di altri programmi, predisponendo tutta la documentazione necessaria (attività prevista al punto C.1.5.), nonché ad altre linee di finanziamento attivate da altri soggetti pubblici o privati.

In particolare, ove necessario, predisporrà il/i progetto/i da produrre a corredo della richiesta di contributo; gli elaborati prodotti dovranno contenere tutte le informazioni tecnico-finanziarie richieste dalla Regione, da altri soggetti pubblici o privati e dall'Amministrazione; a tal proposito si specifica che i costi del personale dell'Affidatario impegnato nel/i progetto/i dovranno essere computati applicando il costo orario medio calcolato secondo la seguente formula: *(importo di aggiudicazione dell'appalto)/(5.538 ore)*;

2. **solo in caso di ottenimento dei contributi regionali e/o erogati da altri soggetti pubblici e/o privati**, e salvo diversa decisione motivata dell'Amministrazione, l'Affidatario attuerà tutte le attività, azioni e interventi previsti dal/dai progetto/i finanziato/i dalla Regione nell'ambito del programma INFEAS e successivi o di altre linee di finanziamento e/o da altri soggetti pubblici e/o privati; ne renderà conto, inoltre, le fasi di attuazione secondo le disposizioni date dall'Amministrazione, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati, adempiendo ad ogni ulteriore obbligo previsto nell'atto di concessione dei finanziamenti;
3. a fronte delle attività indicate al punto precedente, all'Affidatario sarà riconosciuto, come compenso, l'importo assegnato all'Amministrazione per i progetti finanziati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici o privati, per un importo stimato non superiore a **Euro 40.983,60** per anno scolastico, al netto del ribasso di gara, oltre a IVA nella misura di legge;
4. in caso di mancato ottenimento del contributo da parte della Regione e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati, o nel caso in cui, motivatamente, l'Amministrazione decidesse di non far eseguire all'Affidatario le attività finanziate dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici o privati, nessun compenso è riconosciuto all'Affidatario per le attività indicate al punto 1, in quanto ricomprese fra quelle indicate alla lettera C del presente articolo.
Nel caso in cui, motivatamente, l'Amministrazione decidesse di far eseguire all'Affidatario solo parte delle attività finanziate dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici e/o privati, il compenso sarà commisurato alle attività effettivamente svolte dalla suddetta;
5. l'impegno profuso per svolgere le attività di cui alla presente lettera, con esclusione di quanto indicato al punto 1 (predisposizione documentazione necessaria per ottenere il/i finanziamento/i), non concorre a erodere il monte ore complessivo stimato per svolgere le attività di cui alle lettere A, B e C del presente articolo (1.846 ore per anno scolastico);
6. l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del monte ore complessivamente stimato per la conduzione delle attività indicate alla presente lettera D, con conseguente variazione dei compensi dovuti all'Affidatario, sarà regolata ai sensi dell'art. 16.

Art. 6 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto

L'importo dell'appalto a base di gara è stabilito in **Euro 318.331,44**, IVA in misura di legge esclusa.

Il valore presunto dell'appalto è stato determinato sulla base dei fabbisogni stimati per la gestione del CEAS nel triennio scolastico 2023-2026 ed è quantificato in **complessivi Euro 318.331,44 al massimo**, oltre ad IVA in misura di legge (5% per le attività didattiche rivolte alle scuole e 22% per le altre attività).

Nello specifico:

- **Attività di cui all'art. 5 lettere A, B, C e D, punto 1**
Valore stimato: **Euro 195.380,64** nel triennio scolastico 2023-2026;
- **Attività di cui all'art. 5, lettera D, punto 2 (esecuzione subordinata ad ottenimento di contributi regionali INFEAS e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati):**
Valore stimato: **Euro 122.950,80** nel triennio scolastico 2023-2026.

Il valore complessivo presunto di **Euro 318.331,44 al massimo** sarà ripartito sui diversi anni scolastici nel modo seguente:

- **Anno scolastico 2023-2024** (fino al 31/07/2024)
Valore presunto: Euro 106.110,48 al massimo, oltre ad IVA in misura di legge, di cui Euro 65.126,88 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettere A, B, C e D, punto 1, ed Euro 40.983,60 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettera D, punto 2 (esecuzione subordinata ad ottenimento di contributi regionali INFEAS e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati);
- **Anno scolastico 2024-2025** (fino al 31/07/2025)
Valore presunto: Euro 106.110,48 al massimo, oltre ad IVA in misura di legge, di cui Euro 65.126,88 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettere A, B, C e D, punto 1, ed Euro 40.983,60 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettera D, punto 2 (esecuzione subordinata ad ottenimento di contributi regionali INFEAS e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati);
- **Anno scolastico 2025-2026** (fino al 31/07/2026)
Valore presunto: Euro 106.110,48 al massimo, oltre ad IVA in misura di legge, di cui Euro 65.126,88 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettere A, B, C e D, punto 1, ed Euro 40.983,60 al massimo per le attività di cui all'art. 5 lettera D, punto 2 (esecuzione subordinata ad ottenimento di contributi regionali INFEAS e/o da parte di altri soggetti pubblici o privati).

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai partecipanti è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici e l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici per partecipare alla gara dovranno essere iscritti ad entrambe le Categorie merceologiche sotto elencate sul Mercato elettronico di SATER:

- Servizi di formazione ambientale – Codice CPV 80540000-1
- Audit ambientale – Codice CPV 90714000-5

Per partecipare e per essere ammesso alla gara, inoltre, l'operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica, finanziaria, organizzativa e professionale (da dichiarare nella dichiarazione sostitutiva allegata alla lettera d'invito):

- a) aver effettuato nel triennio relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 (anni solari interi), attività analoghe a quelle oggetto d'appalto **per un importo non inferiore a Euro 150.000,00 nel triennio stesso** (NB: non sono previsti limiti minimi per singolo anno);
- b) possedere nell'organico aziendale, alla data del bando, n. 1 figura professionale con qualifica di Responsabile del settore/ramo d'azienda afferente alle attività descritte nel presente Capitolato, in possesso di diploma di laurea riconducibile all'ambito delle Scienze dell'educazione e della formazione o all'ambito delle Scienze ambientali, biologiche, naturali, geologiche, ecc.;
- c) avere avuto, nel triennio relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 (anni solari interi), **un numero di dipendenti medio non inferiore a 6 unità**, di cui almeno 3 addetti allo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto (NB: non sono previsti limiti minimi per singolo anno); nel calcolo possono essere inseriti anche eventuali collaboratori in rapporto di "lavoro flessibile", conteggiati in unità/anno.

L'Amministrazione procederà, nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario, alla verifica d'ufficio dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Art. 8 – Modalità di aggiudicazione

Le attività oggetto d'appalto saranno affidate mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite uno strumento telematico di negoziazione, da aggiudicarsi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da individuare mediante la valutazione, da parte di apposita Commissione giudicatrice, degli elementi indicati nel Disciplinare di gara.

Non saranno ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le verifiche di eventuali anomalie delle offerte saranno effettuate, in seduta riservata, ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la richiesta e l'esame delle giustificazioni, in base alle prescrizioni di cui allo stesso art. 97, comma 5.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art. 9 – Obblighi in materia di personale

1. L'Affidatario, nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, dovrà utilizzare personale qualificato e preparato professionalmente per lo specifico ruolo assegnato.
In particolare dovrà utilizzare gli operatori indicati in sede di gara, sia per quanto riguarda il loro numero sia per quanto riguarda il ruolo e la specifica qualificazione professionale dichiarata.
2. L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi e le disposizioni previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro, oltre ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
3. L'Affidatario dovrà utilizzare, in ogni caso, personale di età non inferiore ai 18 anni e in possesso dei diritti civili e politici.
4. Se l'Affidatario ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
5. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Affidatario anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione dell'Affidatario stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
6. L'Affidatario dovrà vigilare affinché il personale impiegato tenga un comportamento irreprensibile e agisca, in ogni circostanza, con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta.
7. L'Affidatario, secondo quanto meglio specificato all'art. 31 del presente Capitolato, dovrà far rispettare al proprio personale le disposizioni in merito al trattamento dei dati personali e identificativi secondo quanto disposto dal codice privacy (Regolamento Europeo 2016/679), formando e informando appositamente il personale impiegato nella gestione del CEAS.
8. Il personale dell'Affidatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
9. L'Affidatario dovrà inviare, prima della stipula del contratto, l'elenco dettagliato degli operatori che saranno utilizzati, anche a tempo parziale, per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 5, lettere A, B, C e D, specificando per ciascuno, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, ruolo assegnato nello svolgimento delle attività suddette.
In allegato a tale elenco, per ciascun operatore, dovrà essere prodotta la certificazione attestante il possesso dei titoli aggiuntivi (solo Master, corsi di specializzazione e pubblicazioni); dovrà inoltre essere prodotto il relativo curriculum che, reso dall'interessato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà contenere l'elenco dei titoli di studio posseduti e le esperienze lavorative maturate in attività strettamente assimilabili a quelle di cui si occuperà in riferimento al presente appalto (ossia al ruolo assegnato nello svolgimento delle attività di cui alle lettere A, B, C e D dell'art. 5). Per quanto riguarda le esperienze lavorative elencate, aggregate anche per tipologia, l'elenco dovrà riportare:
 - la descrizione sintetica di ciascuna delle esperienze elencate;
 - il datore di lavoro per il quale è stata resa la prestazione;
 - il periodo in cui è stata resa ciascuna prestazione (dal ____ al ____);
 - la somma totale di tutti i periodi lavorativi espressa in mesi.L'elenco suddetto dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni significative (es. cessazioni, ecc.).
10. L'Affidatario, salvo cause di forza maggiore, dovrà garantire la stabilità del personale suddetto al fine di assicurare continuità relazionale con gli utenti. In caso di assenze dovute a ferie, malattie, permessi o ad altro motivo, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'operatore non disponibile in tempo utile per la corretta esecuzione delle attività affidate.

11. L'Amministrazione, inoltre, potrà chiedere la sostituzione degli operatori addetti allo svolgimento delle attività affidate, qualora gli stessi non osservino il prescritto comportamento nei confronti dell'utenza, non offrano sufficienti garanzie di professionalità, o si ravvisi l'opportunità di avvalersi di figure particolari per migliorare la gestione delle attività in relazione alle esigenze espresse dall'utenza e agli obiettivi di sviluppo del Servizio di educazione all'ambiente e alla sostenibilità delineati dal Comitato di Gestione del CEAS; in tal caso l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'operatore nei tempi richiesti, al fine di non compromettere in alcun modo il regolare espletamento delle attività.
12. Per particolari prestazioni o in casi eccezionali (es. assenza contemporanea di più operatori, cessazioni, ecc.), previa comunicazione all'Amministrazione che valuterà le motivazioni addotte, l'Affidatario potrà avvalersi anche di personale non indicato in sede di gara e, quindi, nell'elenco di cui sopra, purché lo stesso abbia maturato un'esperienza di almeno 12 mesi, anche non consecutivi, in attività assimilabili a quelle oggetto del presente Capitolato, oltre che in possesso delle eventuali abilitazioni professionali previste da leggi nazionali o regionali.
13. Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento dell'Unione delle Terre d'Argine recante il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento. L'indirizzo url del sito dell'ente in cui il menzionato Regolamento è pubblicato, all'interno della sezione Amministrazione trasparente è il seguente:
<https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/12278-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta-uta/65536-codice-di-comportamento-dei-dipendenti---unione-delle-terre-d-argine>

Art. 10 – Ulteriori obblighi di competenza dell'Affidatario nello svolgimento delle attività

L'Affidatario, per tutta la durata dei rapporti regolati dal presente contratto d'appalto, nello svolgimento delle attività affidate dovrà assolvere agli obblighi di seguito specificati.

- a. L'organizzazione delle attività e la loro articolazione dovrà essere improntata alla massima flessibilità e oggetto di continua verifica fra Affidatario e Amministrazione, in modo da rispondere alle esigenze espresse dall'utenza e dall'Amministrazione, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi generali indicati all'art. 3 e degli obiettivi specifici indicati per ciascuna delle attività di cui all'art. 5.
- b. Nello svolgimento delle attività rivolte alle scuole, l'Affidatario dovrà attenersi e adeguarsi alle indicazioni contenute nella programmazione didattica svolta con gli insegnanti interessati.
- c. L'Affidatario dovrà organizzare e fornire il calendario, i materiali e quant'altro necessario al corretto e puntuale svolgimento delle attività rivolte alle scuole e ai cittadini.
- d. L'Affidatario dovrà sottoporre lo stato di attuazione delle attività a periodica valutazione del Comitato di Gestione del CEAS. Le riunioni del Comitato saranno convocate dall'Amministrazione e qualora invitato l'Affidatario è tenuto a partecipare.
Per consentire l'attività di valutazione suddetta, l'Affidatario dovrà predisporre rapporti periodici finalizzati ad una verifica quali-quantitativa dello stato d'avanzamento delle attività svolte.
Tali rapporti, come minimo, dovranno contenere, distinguendo per comune di appartenenza e per articolazione delle attività come indicate alle lettere A, B, C e D dell'art. 5: la descrizione delle attività svolte; il numero di ore impiegate per tipo di attività; il numero di classi, alunni, insegnanti, cittadini coinvolti nell'attuazione dei progetti/interventi; l'apporto dei volontari che hanno collaborato a titolo gratuito all'allestimento/apertura/realizzazione di mostre/eventi; la sintesi della valutazione qualitativa espressa dall'utenza tramite l'elaborazione di questionari predisposti ad hoc.
- e. A seguito delle verifiche e valutazioni di cui sopra, o sulla base di nuove esigenze espresse in corso di vigenza del contratto appalto dall'utenza e/o dall'Amministrazione, l'Affidatario dovrà, in ogni momento, rendersi disponibile a modificare la programmazione, l'organizzazione e l'articolazione delle attività affidate.
Qualora la nuova articolazione non determini incrementi nelle ore complessivamente stimate per l'espletamento delle attività (1.846 ore per anno scolastico), l'Affidatario, dovrà adeguarsi e provvedere in merito, senza pretesa di adeguamento del prezzo. Qualora, invece, i correttivi richiesti determinino un incremento delle ore stimate per l'espletamento delle attività, si rinvia a quanto specificato all'art. 16.

Art. 11 – Sciopero o interruzione del servizio per forza maggiore

L'Affidatario, in caso di sciopero dei propri dipendenti che comporti la chiusura totale o parziale del servizio, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione con il massimo anticipo possibile. Gli utenti dovranno comunque sempre e inderogabilmente ricevere analoga informazione dall'Affidatario con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data effettiva dello sciopero.

Potranno verificarsi interruzioni del servizio a causa di forza maggiore quali calamità naturali, ordinanze di prefettura, di sindaci o altre autorità competenti per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, interruzioni dell'energia elettrica, dell'impianto di riscaldamento, ecc.; nelle giornate di sospensione del servizio nei casi precedentemente citati nulla è dovuto all'Affidatario.

Art. 12 – Adempimenti connessi alla sicurezza

L'Affidatario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Non è prevista, da parte del Committente, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché le attività di altri appaltatori (pulizie o altro) vengono eseguite in regime di non contemporaneità e le attività congiunte eseguite occasionalmente con il personale della committenza sono equiparabili a prestazioni di tipo intellettuale; conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Art. 13 – Attività e obblighi di competenza dell'Amministrazione

All'Amministrazione competono le seguenti attività, alcune delle quali integrative e complementari rispetto alle attività indicate all'art. 5 lettere A, B, C e D:

- a. gestione, solo ove risulti necessario e indispensabile, degli aspetti organizzativi inerenti l'allestimento di mostre o altri eventi pubblici progettati e realizzati direttamente dall'Affidatario;
- b. concessione all'Affidatario della disponibilità d'uso, a titolo totalmente gratuito della sede del CEAS, nonché delle strutture, strumenti, apparecchiature, materiali, pubblicazioni, ecc. di proprietà dell'Amministrazione e attualmente disponibili;
- c. trasporto, secondo disponibilità, con i mezzi dell'Amministrazione dalle scuole al CEAS e/o nei luoghi di visita stabiliti;
- d. pulizia dei locali;
- e. copertura delle spese per i consumi d'acqua, gas, energia elettrica, telefono, cancelleria;
- f. copertura delle spese per l'acquisto di attrezzature da ufficio e di altre attrezzature, strumenti e ausili didattici, previa verifica delle disponibilità di bilancio e dell'effettiva necessità dell'acquisto;
- g. pagamento dei compensi contrattualmente stabiliti, secondo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Referenti dell'Affidatario e dell'Amministrazione

L'Amministrazione, tramite il Comitato di Gestione del CEAS manterrà le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività affidate, operando le scelte strategiche sulle linee di consolidamento, articolazione e sviluppo delle attività, a cui l'Affidatario dovrà conformarsi.

L'Affidatario dovrà specificare, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto, il nominativo della persona fisica alla quale saranno attribuite le funzioni di Responsabile del CEAS, che diventerà il referente dell'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione. Il Responsabile nominato opererà in stretto contatto con i referenti dell'Amministrazione per la progettazione/programmazione/gestione delle attività affidate e parteciperà, su richiesta dell'Amministrazione, alle riunioni del Comitato di Gestione del CEAS e alle riunioni tecniche organizzate dall'Amministrazione.

I rapporti fra Amministrazione e Affidatario, oltre che garantiti attraverso le riunioni periodiche del Comitato di Gestione, saranno curati dal Dirigente Responsabile del Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica del Comune di Carpi incaricato per il Settore 8 "Sviluppo Territoriale" dell'Unione delle Terre d'Argine e dalla

Posizione Organizzativa di riferimento, che rappresentano i referenti dell'Amministrazione, con le modalità ritenute più opportune (riunioni tecniche, comunicazioni e disposizioni di servizio, scambio di mail, indicazioni verbali, ecc.).

Per l'attuazione di tutte le attività/interventi previste dal presente capitolato, l'Affidatario conferirà con il Comitato di Gestione e con i referenti dell'Amministrazione, come individuati nel presente articolo.

Art. 15 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture, in formato elettronico, relative alle attività svolte dovranno essere emesse con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, nonché previa verifica delle ore effettivamente prestate e della rispondenza delle attività svolte a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; ci si riserva inoltre di applicare le eventuali sanzioni di cui all'art. 20 del Capitolato trattenendone il relativo importo dai pagamenti.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014.

In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidatario, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Fatto salvo quanto specificato all'art. 16 punto 3, nel caso in cui l'Affidatario effettui, per qualsiasi motivo (es. richiesta dell'utenza inferiore alle attese), un numero di ore inferiore rispetto a quello complessivamente stimato (1.846 per anno scolastico, pari a 5.538 nel triennio), il compenso sarà ridotto conseguentemente senza necessità di esperire alcuna formalità; per determinare la riduzione del compenso si applicherà la seguente formula: $(importo\ di\ aggiudicazione\ dell'appalto) / (5.538\ ore) \times (numero\ di\ ore\ non\ prestate)$; l'aliquota IVA applicata alla riduzione sarà quella prevista dalla legge in relazione alle attività non svolte (5% per le attività didattiche e 22% per le altre). L'eventuale riduzione si applica sull'ultima fattura relativa all'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si ribadisce che il compenso per l'esecuzione delle attività indicate all'art. 5, lettera D, punto 2, del presente Capitolato, sarà riconosciuto all'Affidatario esclusivamente nel caso di ottenimento di contributi da parte della Regione Emilia-Romagna (Programma INFEAS 2020-2022, prorogato per l'anno 2023, e successivi o altre linee di finanziamento) e/o di contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati nell'ambito di programmi specifici; tale compenso sarà riconosciuto nella misura massima di Euro 40.983,60, al netto del ribasso di gara, oltre a IVA nella misura di legge, fatto salvo quanto specificato all'art. 5, lettera D, punto 4 e art. 16 punto 2c.

Per quanto riguarda l'eventuale estensione o riduzione del contratto si rinvia a quanto specificato all'art. 16.

Art. 16 – Estensione o riduzione del contratto

Considerata la natura presuntiva dell'impegno in ore complessivamente stimato dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato (1.846 ore per anno scolastico, pari a complessive 5.538 ore nel triennio di vigenza del contratto), si specifica quanto segue:

1. il compenso pattuito, corrispondente all'importo di aggiudicazione dell'appalto, sarà commisurato alle attività effettivamente rese, secondo le modalità specificate all'art. 15;

2. l'eventuale estensione o riduzione del contratto, previa idonea valutazione dell'Amministrazione, potrà avvenire entro i limiti e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le casistiche di seguito specificate:
- Attività di cui all'art. 5 lettera A (attività rivolte alle scuole)** - l'Amministrazione potrà valutare un incremento delle ore da rendere disponibili, con conseguente variazione in aumento dei compensi dovuti all'Affidatario, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - si manifesti, in sede di vigenza del contratto, un numero di prenotazioni da parte delle classi tale da eccedere in quota pari o superiore al 3% la disponibilità di ore stimate per ciascun anno scolastico (1.000);
 - non sia possibile utilizzare eventuali ore residue derivanti da minori prestazioni nelle attività di cui all'art. 5 lettere B e C, trattandosi di evento non prevedibile allo stato attuale, per soddisfare quanto più possibile le richieste dell'utenza scolastica, fatte comunque salve le disponibilità di bilancio;
 - Attività indicate all'art. 5 lettera B (attività rivolte alla cittadinanza) e lettera C (attività di carattere generale)** - l'Amministrazione potrà valutare un incremento delle ore da rendere disponibili, con conseguente variazione in aumento dei compensi dovuti all'Affidatario, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - si determinino, in sede di vigenza del contratto, nuove esigenze o priorità attualmente non prevedibili (es. numero aggiuntivo/speciale di QUICEAS per affrontare un tema specifico emergente, idem per eventuali eventi a carattere informativo/divulgativo/promozionale);
 - non sia possibile rimodulare complessivamente le diverse attività per soddisfare le nuove esigenze, fatte comunque salve le disponibilità di bilancio;
 - Attività indicate all'art. 5 lettera D (attività finanziate da terzi: sistema regionale INFEAS-Res e/o altri soggetti pubblici o privati)** - l'Amministrazione potrà valutare un incremento delle attività progettuali da rendere, con conseguente variazione in aumento dei compensi dovuti all'Affidatario, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - i finanziamenti resi disponibili da terzi superino le stime effettuate 40.983,60 per anno scolastico, oltre a IVA nella misura di legge;
 - i finanziamenti di cui sopra siano diretti alla realizzazione di progetti riconducibili a nuove esigenze o priorità emerse nel corso di vigenza del contratto e attualmente non prevedibili;
3. se per qualsiasi motivo non venisse raggiunto il quantitativo di ore stimato dall'Amministrazione per la gestione complessiva del CEAS (1.846 ore per anno scolastico, pari a complessive 5.538 ore nel triennio), il contratto potrà subire una variazione in diminuzione anche in misura superiore ai limiti quantitativi previsti dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'Affidatario possa accampare pretese; in caso di riduzione delle prestazioni dovute a eventi di carattere eccezionale e imprevedibile (es. interruzione anticipata dell'anno scolastico per calamità naturali, emergenze sanitarie, ecc.), prima di procedere alla riduzione del contratto, potranno essere valutate e concordate modalità alternative per l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni non effettuabili nelle modalità stabilite dal presente Capitolato (es. didattica a distanza, predisposizione e fornitura di materiali audio-video o di altra natura da rendere disponibili per cittadini e studenti sulla piattaforma web dell'Amministrazione o in altre modalità da definire, spostamento di alcune attività all'anno successivo, purché il periodo non travalichi la data di scadenza del contratto, ecc.), da formalizzare nelle forme previste dalla norma vigente.

Art. 17 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18 - Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali inerenti ai costi dei materiali stampati (rif. Art. 5.2 - C. Attività di carattere generale - C.1. Articolazione) che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta a partire dalla seconda annualità contrattuale sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 19 - Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 20 – Proprietà e uso degli elaborati

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritti d'autore, gli elaborati prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, ivi compresa una copia dei materiali didattici forniti alle scuole nell'effettuazione delle attività e/o progetti di educazione ambientale, resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, farne l'uso che riterrà opportuno ed introdurre tutte le varianti e integrazioni necessarie, con l'unico obbligo di informare preventivamente l'Affidatario, che non potrà sollevare eccezioni. Su tutta la documentazione e/o gli elaborati prodotti dall'Affidatario nell'ambito delle attività rese ai sensi del presente Capitolato, dovrà comparire esclusivamente il logo del CEAS e di eventuali sponsor o finanziatori pubblici e privati; resta esclusa la possibilità di apporre il logo dell'Affidatario. Saranno altresì di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali elenchi di utenti, cartacei o digitali, mailing-list, ecc., formati dall'Affidatario nel corso dell'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato che, scaduto il contratto, dovrà fornirli all'Amministrazione in via definitiva e non potrà utilizzarli a proprio interesse e scopo.

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 22 – Penali

Fatte salve cause indipendenti dalla volontà dell'Affidatario, debitamente motivate, per le inadempienze agli obblighi contrattuali, si prevedono le seguenti penali:

- a. la mancata predisposizione e presentazione in tempo utile del catalogo delle attività rivolte alle scuole previsto all'art. 5 lettera A, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione contenente il termine entro cui provvedere, comporterà l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00;
- b. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione delle attività affidate, totale o parziale, tale da costringere l'Amministrazione a provvedere ad un nuovo affidamento, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo relativo alle attività non effettuate (al prezzo di aggiudicazione), oltre all'addebito del maggior costo per l'Amministrazione derivante dal nuovo affidamento;
- c. per il mancato invio dell'elenco degli operatori di cui all'art. 9, punto 9), verrà applicata una penale di Euro 500,00;
- d. per il mancato aggiornamento dell'elenco di cui sopra in caso di variazioni significative (es. cessazioni, acquisizione di nuovi titoli, ecc.), sarà applicata una penale di Euro 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
- e. per il mancato utilizzo degli operatori indicati nell'elenco di cui alle lettere precedenti, fatte salve le sostituzioni previste, verrà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni operatore non utilizzato;
- f. in caso di inadempienza a quanto previsto dall'art. 9, punto 10), l'Affidatario sarà tenuto a pagare una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dell'operatore assente;
- g. in caso di mancata presentazione dei rapporti previsti all'art. 10, lettera d), sarà applicata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- h. per tutte le altre inadempienze non specificatamente previste nel presente articolo, sarà applicata una penale di euro 100,00 per ogni infrazione contestata;
- i. l'Amministrazione avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Affidatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, delle attività non eseguite, con detrazione dei relativi importi dalla prima fattura in pagamento o in subordine con rivalsa sulla cauzione definitiva;
- j. l'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, contenente anche il termine entro cui l'Affidatario dovrà comunque adempiere all'esecuzione degli obblighi non ottemperati. L'Affidatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- k. l'importo delle penalità verrà detratto, in uno o più ratei, dalle fatture emesse successivamente all'evento o agli eventi contestati, fino a totale copertura delle penali applicate; qualora l'importo delle penali dovesse superare i crediti complessivamente maturati dall'Affidatario, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prevista all'art. 23, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Affidatario alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidatario o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b. cessione totale o parziale del contratto d'appalto;
- c. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Affidatario di una o più attività affidate, tale da compromettere la regolare prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti;
- d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- f. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario;
- g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate;
- h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;

- i. gravi danni provocati al patrimonio dell'Amministrazione;
- j. mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 22;
- k. applicazione di tre penali per inadempienze contrattuali;
- l. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni.

In particolare, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà affidare le attività previste nel presente Capitolato ad altro operatore economico scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione alla partecipazione dell'operatore economico in dolo a nuove gare dell'Amministrazione, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione stessa in occasione della gara successiva.

L'applicazione delle penali come pure la risoluzione del contratto saranno comunicate ad ANAC e verranno valutate dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All'Affidatario sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l'importo delle eventuali penalità maturate.

Resta comunque inteso che, in caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario avrà l'obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all'Amministrazione stessa, che ne diventerà proprietaria in base a quanto stabilito dal precedente art. 17, e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 24 – Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 25 - Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di sei mesi necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 26 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 27 – Copertura Assicurativa

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, o derivanti dall'utilizzo dei beni resi disponibili dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività affidate.

In particolare, l'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti, attrezzature, strumenti o ausili didattici danneggiati in toto o in parte anche da terzi, nonché di quelli

indebitamente sottratti dalla sede del CEAS, ove si ravvisasse dolo o colpa da parte dell'Affidatario, compresa culpa in vigilando (furto, mancata restituzione prestito, ecc.).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni.

L'Affidatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto medesimo.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di cui sopra, la polizza suddetta, oltre all'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone (operatori od altri) che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Affidatario, dovrà prevedere, al minimo, i seguenti massimali di garanzia:

- non inferiori a Euro 2.500.000,00 per sinistro;
- non inferiori a Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata (terzo o prestatore d'opera);
- non inferiori a Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 28 – Garanzia definitiva

L'Affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 29 – Stipula del contratto

Il contratto d'appalto sarà formalizzato con l'Affidatario in forma di scrittura privata non autenticata in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema e accettato dall'Affidatario con caricamento a sistema del medesimo documento firmato digitalmente.

Al documento di stipula, opportunamente protocollato, verrà allegato il presente Capitolato contenente le clausole contrattuali.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Affidatario.

Art. 30 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena. In ogni caso è escluso il giudizio arbitrale.

Art. 31 – Norme sulla privacy

L'Unione delle Terre d'Argine, titolare del trattamento dei dati personali e identificativi degli utenti del CEAS, affida all'operatore economico affidatario l'effettuazione delle operazioni del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato come indicato nell'Allegato B "Accordo per il trattamento dei dati personali".

E' fatto divieto all'Affidatario e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

L'Affidatario tratterà i dati personali e identificativi di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle attività previste dal contratto d'appalto, secondo quanto indicato nell'Allegato B.

La pubblicazione di eventuali prodotti multimediali e/o fotografie realizzati durante le attività svolte con utenti minori, è subordinata all'acquisizione di specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Affidatario deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione nell'adempimento della Legge n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, ove applicabili.

Inoltre, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e identificativi forniti dall'interessato per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Art. 32 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.